

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

17° anno n. L 180

3 luglio 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1702/74 del Consiglio, del 25 giugno 1974, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica le disposizioni dello scambio di lettere del 30 gennaio 1974 relativo all'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese 1
- ★ Accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica le disposizioni dello scambio di lettere del 30 gennaio 1974 relativo all'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese 2
- Regolamento (CEE) n. 1703/74 della Commissione, del 2 luglio 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 1704/74 della Commissione, del 2 luglio 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- Regolamento (CEE) n. 1705/74 della Commissione, del 2 luglio 1974, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 8
- Regolamento (CEE) n. 1706/74 della Commissione, del 2 luglio 1974, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino 10
- Regolamento (CEE) n. 1707/74 della Commissione, del 2 luglio 1974, che fissa il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 1708/74 della Commissione, del 2 luglio 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 1661/73 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 228/73 che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore degli ortofrutticoli 14
- ★ Regolamento (CEE) n. 1709/74 della Commissione, del 2 luglio 1974, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 20.06 B I della tariffa doganale comune 15

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CEE) n. 1710/74 della Commissione, del 2 luglio 1974, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1162/74 relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento	16
Regolamento (CEE) n. 1711/74 della Commissione, del 2 luglio 1974, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1647/74 e (CEE) n. 1663/74 della Commissione, del 28 giugno 1974, per i prelievi all'importazione di granturco	18
Regolamento (CEE) n. 1712/74 della Commissione, del 2 luglio 1974, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1681/74 e (CEE) n. 1656/74 della Commissione, del 28 giugno 1974, concernente gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	19
Regolamento (CEE) n. 1713/74 della Commissione, del 2 luglio 1974, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari	23
Regolamento (CEE) n. 1714/74 della Commissione, del 2 luglio 1974, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	24
Regolamento (CEE) n. 1715/74 della Commissione, del 2 luglio 1974, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	28

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

74/318/CEE :

- | | |
|--|----|
| ★ Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1974, che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati | 30 |
|--|----|

74/319/CECA :

- | | |
|---|----|
| ★ Decisione del Consiglio, del 25 giugno 1974, recante modifica della decisione relativa alle indennità dei membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e delle persone invitate a partecipare, in base ad uno status particolare, ai lavori di detto comitato | 31 |
|---|----|

74/320/CEE :

- | | |
|---|----|
| ★ Direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1974, che proroga la direttiva n. 72/273/CEE concernente la costruzione navale | 32 |
|---|----|

Commissione

74/321/CEE :

- | | |
|--|----|
| ★ Bilancio delle carni bovine destinate all'industria di trasformazione per il periodo 1° luglio — 30 settembre 1974 | 33 |
|--|----|

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	34
---	----

Procedure aperte	36
----------------------------	----

Procedure ristrette	43
-------------------------------	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1702/74 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 1974**

relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica le disposizioni dello scambio di lettere del 30 gennaio 1974 relativo all'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno modificare le disposizioni dello scambio di lettere del 30 gennaio 1974 relativo all'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, e concludere l'accordo sotto forma di scambio di lettere che è stato a tal fine negoziato e che sarà firmato il 26 giugno 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accordo sotto forma di scambio di lettere, che modifica le disposizioni dello scambio di lettere del 30 gen-

naio 1974 relativo all'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese è concluso a nome della Comunità.

Il testo delle lettere è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo sotto forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1 e a conferirle i poteri necessari al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.D. GENSCHER

ACCORDO

sotto forma di scambio di lettere che modifica le disposizioni dello scambio di lettere del 30 gennaio 1974 relativo all'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese

Lettera n. 1

Bruxelles, ...

Signor . . . ,

mi prego di far riferimento allo scambio di lettere del 30 gennaio 1974 relativo all'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese e concernente le importazioni di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico originari ed in provenienza dal Portogallo.

Tale scambio di lettere precisa che i regimi applicabili in materia rientrano nel contesto di una soluzione provvisoria valida fino all'instaurazione di un regime comune degli scambi coi paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e che le modalità in esso contenute si applicano fino al 30 giugno 1974 al più tardi. Inoltre, la Comunità dichiara in tale scambio di lettere che, qualora l'entrata in vigore del regime comune sia ritardata oltre il 30 giugno 1974, essa sarebbe disposta a fissare un tasso d'incremento dei quantitativi per il periodo 1° luglio 1974-31 dicembre 1974, sempreché ciò dovesse risultare necessario, in considerazione della situazione del mercato.

Mi prego di informarLa che, in osservanza dei suoi impegni ed in attesa dell'entrata in vigore del regime comune, la Comunità è disposta ad aumentare i quantitativi previsti per l'anno 1974 di 8 000 tonnellate per quanto riguarda le importazioni dei prodotti di cui al primo capoverso nella Comunità nella sua composizione originaria e di 12 000 tonnellate per quanto riguarda le importazioni di tali prodotti nei nuovi Stati membri. Di conseguenza, il Portogallo si impegnerebbe ad attuare tutti i provvedimenti necessari affinché per l'anno 1974 i quantitativi forniti alla Comunità non superino le 90 000 tonnellate, di cui 28 000 alla Comunità nella sua composizione originaria e 62 000 in totale alla Danimarca, all'Irlanda ed al Regno Unito.

Le disposizioni dello scambio di lettere del 30 gennaio 1974 relative alla garanzia dei prezzi praticati all'importazione nella Comunità rimangono valide fino all'entrata in vigore del regime comune oppure, al più tardi, fino al 31 gennaio 1975.

Le sarei grato se volesse comunicarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia credere, Signor . . . , ai sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio delle
Comunità europee

Direttore generale

Lettera n. 2

Bruxelles, ...

Signor direttore generale,

mi prego di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna con cui ella mi comunica quanto segue :

• mi prego di far riferimento allo scambio di lettere del 30 gennaio 1974 relativo all'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese concernente le importazioni di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico originari ed in provenienza dal Portogallo.

Tale scambio di lettere precisa che i regimi applicabili in materia rientrano nel contesto di una soluzione provvisoria valida fino all'instaurazione di un regime comune degli scambi coi paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e che le modalità in esso contenute si applicano fino al 30 giugno 1974 al più tardi. Inoltre, la Comunità dichiara in tale scambio di lettere che, qualora l'entrata in vigore del regime comune sia ritardata oltre il 30 giugno 1974, essa sarebbe disposta a fissare un tasso d'incremento dei quantitativi per il periodo 1° luglio 1974-31 dicembre 1974, sempreché ciò dovesse risultare necessario, in considerazione della situazione del mercato.

Mi prego di informarLa che, in osservanza dei suoi impegni ed in attesa dell'entrata in vigore del regime comune, la Comunità è disposta ad aumentare i quantitativi previsti per l'anno 1974 di 8 000 tonnellate per quanto riguarda le importazioni dei prodotti di cui al primo capoverso nella Comunità nella sua composizione originaria e di 12 000 tonnellate per quanto riguarda le importazioni di tali prodotti nei nuovi Stati membri. Di conseguenza, il Portogallo si impegnerebbe ad attuare tutti i provvedimenti necessari affinché per l'anno 1974 i quantitativi forniti alla Comunità non superino le 90 000 tonnellate, di cui 28 000 alla Comunità nella sua composizione originaria e 62 000 in totale alla Danimarca, all'Irlanda ed al Regno Unito.

Le disposizioni dello scambio di lettere del 30 gennaio 1974 relative alla garanzia dei prezzi praticati all'importazione nella Comunità rimangono valide fino all'entrata in vigore del regime comune oppure, al più tardi, fino al 31 gennaio 1975.

Le sarei grato se volesse comunicarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. »

Mi prego di comunicarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della sua lettera.

Voglia credere, signor direttore generale, ai sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del governo della
Repubblica portoghese*

REGOLAMENTO (CEE) N. 1703/74 DELLA COMMISSIONE**del 2 luglio 1974****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2076/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2076/73 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 212 del 10. 8. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 luglio 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	16,74 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	4,59
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	5,79
10.07 C	Sorgo	14,40
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽¹⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0
11.01 B	Farine di segala	43,49
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(²) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

(³) Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

(⁴) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(⁵) Il presievo riscossa all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1704/74 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 1974
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le
farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2077/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 212 del 1^o. 8. 1973, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 luglio 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.c./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1705/74 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 1974
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1621/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo

conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 28. 6. 1974, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 luglio 1974 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1706/74 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 1974
che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/74 ⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializza-

zione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo; considerando che, in virtù dell'articolo 4 b), paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio del 12 maggio 1971 ⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73 ⁽⁶⁾, nel caso in cui, al momento dell'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, si debbano ritenere prezzi di mercato italiani, si deve prendere in considerazione l'incidenza di cui al paragrafo 1 di detto articolo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 1. 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1974, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	u.c. per grado/hl	Tipo	u.c. per grado/hl
R I		A I	
Béziers	1,527	Bordeaux	1,664
Montpellier	1,548	Nantes	1,550
Narbonne	1,539	Bari	1,346
Nîmes	1,529	Cagliari	nessuna quotazione
Perpignan	1,570	Chieti	nessuna quotazione
Asti	2,104	Ravenna (Lugo, Faenza)	nessuna quotazione
Firenze	1,908	Trapani (Alcamo)	1,227
Lecce	nessuna quotazione	Treviso	1,859
Pescara	1,402		
Reggio Emilia	1,901		
Treviso	1,831		
Verona (per i vini locali)	1,831		
			u.c./hl
		A II	
		Rheinpfa'z (Oberhaardt)	nessuna quotazione
		Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
R II		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Bari	1,826		
Barletta	nessuna quotazione		
Cagliari	1,917		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
		A III	
	u.c./hl	Mosel-Rheingau	35,52
R III		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (1)		

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1707/74 DELLA COMMISSIONE**del 2 luglio 1974****che fissa il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1602/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 403/74 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1641/74 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 389/74 della Commissione, del 14 febbraio 1974 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1383/74 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative al prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e agli altri zuccheri;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 403/74, modificato, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo speciale riscosso all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 44 del 16. 2. 1974, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 del 28. 6. 1974, pag. 72.

⁽⁵⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1974, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU n. L 148 del 5. 6. 1974, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 luglio 1974 che fissa il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri

(UC/100 kg)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base del prelievo speciale all'esportazione, per l'1 % di contenuto di saccarosio (*)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: ex D. zucchero invertito e altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza (**) inferiore o uguale al 97 % e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg ex F. zuccheri di barbabietole e di canna caramellati	0,2850 0,2850
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione: ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi	0,2850

(*) Il contenuto di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(**) Il grado di purezza degli sciroppi è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 394/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1708/74 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 1661/73 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 228/73 che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 228/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/74 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 228/73 prevede che le modalità di concessione, di riscossione e di recupero degli importi compensativi siano stabilite segnatamente in modo da prevenire deviazioni di traffico;

considerando che, per quanto riguarda le mele, possibilità di deviazione di traffico possono verificarsi segnatamente per i prodotti che sono oggetto di scambi in date vicine a quella d'inizio del periodo di applicazione degli importi compensativi; che per evitare tali deviazioni di traffico è opportuno prevedere che, in caso di riesportazione durante il mese di agosto o di settembre di mele importate in un nuovo Stato membro, l'importo compensativo applicabile sia pagato soltanto a condizione che sia comprovata la riscossione dell'importo compensativo all'importazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1661/73 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

* 1. Per le mele diverse dalle mele da sidro, originarie di un altro Stato membro o dei paesi terzi, importate in un nuovo Stato membro e riesportate verso un altro Stato membro o un paese terzo durante il mese di agosto o di settembre, l'importo compensativo viene concesso alla riesportazione soltanto se all'importazione è stato riscosso un importo compensativo.

2. La riscossione dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1 è comprovata dal documento doganale di importazione.*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 27 del 1. 2. 1973, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 151 dell'8. 6. 1974, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1709/74 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 1974
relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 20.06 B I della tariffa
doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽²⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 3,

considerando che occorre emanare disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, ai fini della classificazione di ciliege presentate in una miscela di acqua e di alcole etilico allo scopo di assicurare la loro conservazione temporanea, utilizzate in particolare nella fabbricazione di prodotti di cioccolata;

considerando che la tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968⁽³⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1615/74 del Consiglio, del 25 giugno 1974⁽⁴⁾, comprende sotto la voce n. 08.11 le « frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate »;

considerando che secondo le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles la succitata voce n. 08.11 comprende le frutta che hanno subito un trattamento avente unicamente lo scopo di conservarle provvisoriamente durante il trasporto e l'immagazzinamento prima del loro uso definitivo, purché in questo stato, esse non siano atte al consumo; che detta voce esclude in conseguenza le frutta che hanno subito un trattamento che non le rende improprie al consumo nello stato in cui sono presentate;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

considerando che le ciliege presentate in una miscela di acqua e di alcole etilico avente una concentrazione alcolica sufficiente per assicurare la loro conservazione per un periodo limitato, non sono rese non atte al consumo nello stato in cui sono presentate; che le ciliege così trattate non possono pertanto essere comprese nella voce n. 08.11;

considerando invece che la sottovoce 20.06 B I della tariffa doganale comune comprende le frutta altrimenti preparate o conservate, con aggiunta di alcole, atte per il consumo nello stato in cui sono presentate;

considerando che, di conseguenza, le ciliege sopradesse non possono rientrare che nella sottovoce 20.06 B I della tariffa doganale comune;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le ciliege presentate in una miscela di acqua e di alcole etilico, in quanto frutta atte per il consumo nello stato in cui si presentano, rientrano nella tariffa doganale comune nella sottovoce:

20.06 Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:

B altre:

I. con aggiunta di alcole

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 28. 6. 1974, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1710/74 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1974

che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1162/74 relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1162/74 della Commissione, dell'8 maggio 1974⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/74⁽⁴⁾, prevede la vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento anteriormente al 1° aprile 1974, che l'acquisto di queste carni da diritto al rilascio di un certificato di importazione di carni congelate; che queste misure facilitano lo smaltimento delle carni d'intervento sopraccitate;

considerando che si rende necessario, visto lo sviluppo delle giacenze, prendere delle misure per facilitare lo smaltimento di altre quantità di carni; che è opportuno a tale effetto, differire la data sino alla quale le carni sono prese in consegna per poter beneficiare del

regime di cui alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1162/74;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1162/74, la data del 1° aprile 1974 è sostituita dalla data « 1° giugno 1974 ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1162/74 viene completato dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica a decorrere dal 24 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

(3) GU n. L 127 del 9. 5. 1974, pag. 36.

(4) GU n. L 155 del 12. 5. 1974, pag. 19.

ALLEGATO

Prezzi di vendita in unità di conto per 100 kg di prodotti

PAESI BASSI

— *Carcasse, mezzene e quarti compensati provenienti dai:*

Vaarzen, 1e kwaliteit	140,042
Stieren, 1e kwaliteit	149,753
Stieren, 2e kwaliteit	139,531

— *Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:*

Vaarzen, 1e kwaliteit	95,229
Stieren, 1e kwaliteit	101,832
Stieren, 2e kwaliteit	94,881

— *Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai:*

Vaarzen, 1e kwaliteit	155,320
Stieren, 1e kwaliteit	166,090
Stieren, 2e kwaliteit	154,753

REGOLAMENTO (CEE) N. 1711/74 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1974

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1647/74 e (CEE) n. 1663/74 della Commissione, del 28 giugno 1974, per i prelievi all'importazione di granturco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento e di segala, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1647/74⁽³⁾, e n. 1663/74⁽⁴⁾; che da una verifica è emerso che, a causa di un errore di calcolo, i prelievi all'importazione del granturco non sono stati fissati correttamente; che occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 1647/74 e (CEE) n. 1663/74,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di « 0,13 » che figura per la voce 10.05 B nell'allegato dei regolamenti (CEE) n. 1647/74 e (CEE) n. 1663/74 è sostituito da « 0 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1974.

Esso è applicabile il 29 e 30 giugno e il 1° luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1974, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1974, pag. 53.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1712/74 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1974

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1681/74 e (CEE) n. 1656/74 della Commissione del 28 giugno 1974, concernente gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1967/73 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati modificati e fissati rispettivamente con i regolamenti (CEE) n. 1681/74 ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 1656/74 ⁽⁶⁾; che da una verifica sono risultati alcuni errori negli allegati A e C di questi regolamenti; che occorre pertanto rettificare tali regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi per il mais e i suoi prodotti trasformati, che figurano negli allegati A e C, dei regolamenti (CEE) n. 1681/74 e (CEE) n. 1656/74, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1974.

Su richiesta dell'interessato esso è applicabile il 29 e 30 giugno e il 1° luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 27 del 1° 2. 1973, pag. 25.⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 1° 2. 1973, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1974, pag. 86.⁽⁶⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1974, pag. 31.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.05 B	—	0	0

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.01 E I ⁽¹⁾	—	0	0
11.01 E II ⁽¹⁾	—	0	0
11.02 A V a) 1 ⁽¹⁾	—	0	0
11.02 A V a) 2 ⁽¹⁾	—	0	0
11.02 A V b) ⁽¹⁾	—	0	0
11.02 B II c) ⁽¹⁾	—	0	0
11.02 C V ⁽¹⁾	—	0	0
11.02 D V ⁽¹⁾	—	0	0
11.02 E II c) ⁽¹⁾	—	0	0
11.02 F V ⁽¹⁾	—	0	0
11.02 G II	—	0	0
11.06 B II	—	0	0
23.02 A I a)	0,058	0-048	0-048
23.02 A I b) 1	0,058	0-048	0-048
23.02 A I b) 2	0,058	0-048	0-048
23.02 A II a)	0,058	0-048	0-048
23.02 A II b)	0,058	0-048	0-048
23.07 B I a) 1	—	0	0
23.07 B I a) 2	—	0	0
23.07 B I b) 1	—	0	0
23.07 B I b) 2	—	0	0
23.07 B I c) 1	—	0	0
23.07 B I c) 2	—	0	0

⁽¹⁾ Pour la distinction entre les produits des n°s 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.
- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche.
 - une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

- (¹) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har
- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
 - et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

- (¹) Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
 - einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe) der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

- (¹) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
 - un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

- (¹) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :

- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
- een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen) berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

- (¹) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos. 11.01 and 11.02 and those falling within subheading No 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :

- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
- an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1713/74 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1974

che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,

considerando che la situazione attuale del mercato internazionale dei prodotti di cui alla voce 04.02 della tariffa doganale comune è caratterizzata dall'incertezza in merito ai prezzi e disponibilità a breve e a medio termine;

considerando che il regime attuale degli scambi di tali prodotti lattiero-caseari comporta disposizioni che consentono la fissazione anticipata della restituzione per un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo di esportazione; che il mantenimento del regime attuale rischia di tradursi a breve termine

nella fissazione anticipata delle restituzioni per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali; che siffatte esportazioni rischiano di condurre nei prossimi mesi a spese inutili per la Comunità;

considerando che, segnatamente a causa delle difficoltà sopra enunciate, è necessario sospendere la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti in causa, al di là del periodo previsto dal regolamento (CEE) n. 1642/74 della Commissione, del 26 giugno 1974⁽⁵⁾,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui alla voce 04.02 della tariffa doganale comune resta sospesa al di là del 2 luglio 1974 fino al 12 luglio 1974 compreso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 173 del 28. 6. 1974, pag. 74.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1714/74 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1974

che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1967/73⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1656/74⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1698/74⁽⁶⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 1656/74 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 1656/74 modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 27 del 1^o. 2. 1973, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 1^o. 2. 1973, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1974, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 2. 7. 1974, pag. 9.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.d./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10,03	7,31	6,00	6,00

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/t.u./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
07.06 A	0,132	0-108	0-108
11.01 C (1)	1,023	0-840	0-840
11.02 A III (1)	1,023	0-840	0-840
11.02 B I a) 1 (1)	1,023	0-840	0-840
11.02 B I b) 1 (1)	1,023	0-840	0-840
11.02 C III (1)	1,023	0-840	0-840
11.02 D III (1)	0,746	0-612	0-612
11.02 E I a) 1 (1)	0,746	0-612	0-612
11.02 E I b) 1 (1)	1,023	0-840	0-840
11.02 F III (1)	0,746	0-612	0-612
11.06 A	0,132	0-108	0-108
11.07 A II a)	1,301	1-068	1-068
11.07 A II b)	0,972	0-798	0-798
11.07 B	1,133	0-930	0-930
23.02 A I a)	0,058	0-048	0-048
23.02 A I b) 1	0,058	0-048	0-048
23.02 A I b) 2	0,058	0-048	0-048
23.02 A II a)	0,058	0-048	0-048
23.02 A II b)	0,058	0-048	0-048

(1) Pour la distinction entre les produits des n°s 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

- (*) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har
- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetrisk metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
 - et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.
- Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.
- (*) Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
 - einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.
- Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.
- (*) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
 - un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.
- I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.
- (*) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :
- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
 - een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.
- Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.
- (*) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading No 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :
- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
 - an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.
- Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/74 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1974

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato per ultimo dall'atto⁽⁴⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽⁵⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1634/74⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1700/74⁽⁷⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla

media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁸⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73⁽¹⁰⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1634/74, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 28. 6. 1974, pag. 51.⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 2. 7. 1974, pag. 15.⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁹⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.⁽¹⁰⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 luglio 1974 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in u.c./100 kg	
	Paesi terzi (salvo SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanza- nia, Rep. Uganda, Rep. Kenya
07.06 A	0,090 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾
11.01 C ⁽²⁾	1,400	0,900
11.02 A III ⁽²⁾	1,400	0,900
11.02 B I a) 1 ⁽²⁾	1,050	0,800
11.02 B I b) 1 ⁽²⁾	1,050	0,800
11.02 C III ⁽²⁾	1,750	1,250
11.02 D III ⁽²⁾	0,760	0,510
11.02 E I a) 1 ⁽²⁾	0,760	0,510
11.02 E I b) 1 ⁽²⁾	1,500	1,000
11.02 F III ⁽²⁾	1,400	0,900
11.06 A	0,340	0
11.07 A II a)	1,790 ⁽³⁾	0,890
11.07 A II b)	1,565	0,665
11.07 B	1,675 ⁽³⁾	0,775

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02

⁽³⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 3375/73 questo prelievo è diminuito di 0,45 u.c./100 kg per i prodotti originari della Turchia.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1974

che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati

(74/318/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in applicazione della direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati⁽¹⁾, il Consiglio deve adottare entro il 30 giugno 1974 una direttiva che stabilisca i criteri particolari applicabili dopo la prima tappa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, comprende, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° luglio 1973;

considerando che, in base all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva summenzionata, il passaggio da una tappa di armonizzazione alla seguente può essere differito;

considerando che la fissazione di criteri particolari applicabili nel corso della tappa o delle tappe successive presuppone, per motivi tecnici, che preventivamente, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva summenzionata, il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, le disposizioni necessarie per determinare in qual modo convenga definire e raggruppare i tabacchi manifatturati;

considerando che tali disposizioni formano attualmente oggetto di una proposta della Commissione;

considerando che i criteri particolari applicabili nel corso della o delle tappe successive richiedono un ulteriore esame delle condizioni del mercato dei tabacchi manifatturati nella Comunità ampliata;

considerando che in tali circostanze è necessario che la durata della prima tappa sia prolungata di 12 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 72/464/CEE, i termini « periodo di ventiquattro mesi » sono sostituiti da « periodo di trentasei mesi ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GENSCHER

(1) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 25 giugno 1974****recante modifica della decisione relativa alle indennità dei membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e delle persone invitate a partecipare, in base ad uno status particolare, ai lavori di detto comitato**

(74/319/CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 18,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che occorre procedere ad un aumento dell'indennità giornaliera dei membri del Comitato consultivo della CECA,

DECIDE :

Articolo 1

Il testo del paragrafo 1, primo comma dell'allegato alla decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativa alle indennità dei membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e delle persone invitate a partecipare, in base ad uno status particolare, ai lavori di detto comitato, è sostituito dal seguente testo :

« l'indennità giornaliera per ciascun giorno di riunione e per ciascun giorno di viaggio è fissata in 2 000 fr.b. »

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1974.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. D. GENSCHER

⁽¹⁾ GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 2.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 1974
che proroga la direttiva n. 72/273/CEE concernente la costruzione navale
(74/320/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 92 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 72/273/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972, concernente la costruzione navale⁽¹⁾ spira il 30 giugno 1974;

considerando che le proposte presentate dalla Commissione al Consiglio il 5 novembre 1973 sono assai complesse e comprendono orientamenti per una politica industriale in materia di costruzione navale, nonché un progetto di terza direttiva riguardante gli aiuti diretti ed indiretti per questo settore;

considerando che non appare possibile, vista la complessità delle proposte della Commissione, che il Consiglio possa statuire su queste prima del 30 giugno 1974, data di scadenza della direttiva 72/273/CEE;

considerando che è pertanto opportuno prevedere una nuova proroga della direttiva 72/273/CEE; che un periodo di sei mesi dovrebbe consentire al Consiglio di deliberare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 72/273/CEE è prorogata fino al 31 dicembre 1974.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. GSCHIEDLE

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 27. 7. 1972, pag. 28.

COMMISSIONE

Bilancio delle carni bovine destinate all'industria di trasformazione per il periodo 1° luglio — 30 settembre 1974

(74/321/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, ultimo comma,

considerando che la valutazione che figura nel presente bilancio è conforme al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

ADOTTA IL PRESENTE BILANCIO :

Il Consiglio ha adottato, in data 11 dicembre 1973, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, il bilancio estimativo delle carni bovine destinate all'industria di trasformazione per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1974⁽³⁾ tenendo conto, da un lato, delle disponibilità previste nella Comunità per le carni di qualità e presentazioni atte all'utilizzazione industriale denominate carni di trasformazione e, dall'altro, dei fabbisogni delle industrie, comprese quelle che producono le conserve di cui all'articolo 1, lettera c), del medesimo regolamento, che non contengono componenti caratteristici diversi dalle carni della specie bovina e dalla gelatina.

Da qualche tempo l'evoluzione del mercato delle carni bovine è caratterizzata da una notevole incertezza che ha provocato degli acquisti d'intervento importanti e delle misure eccezionali per palliare la degradazione della situazione.

Malgrado alcune misure prese tanto sul mercato della Comunità che all'importazione e all'esportazione, questa situazione di mercato è rimasta praticamente invariata; perciò le giacenze di carni provenienti dagli interventi sono considerevolmente aumentate e rischiano di pesare sul mercato. Queste quantità possono per altro coprire i bisogni dell'industria di trasformazione durante un certo periodo.

Conclusione

Tenuto conto di ciò che precede, è necessario fissare in zero tonnellate, la quantità di carni congelate atte alla trasformazione da importare nel quadro del bilancio trimestrale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, durante il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1974.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 83.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f):
 - b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f):
 - c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g):
 - b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g):
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h):
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b):
b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b):
c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Deutsche Bundespost, Oberpostdirektion Hamburg, Referat 48 B, D - 2 Hamburg 36, Postfach 555.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del VOB/A parte A.
3. a) 2 Hamburg 60, Überseering.
b) Impianti di aerazione, di riscaldamento e frigoriferi destinati ad un ufficio amministrativo di 12 piani (circa 257 000 m³ di cubatura).
c) Lotto unico.
d)
4. 450 giorni lavorativi; inizio prevedibile dei lavori di montaggio: aprile 1975.
5. a) Oberpostdirektion Hamburg 2 Hamburg 36, Postfach 555 Dienststelle 48 B-12, Fernsprecher 040/3 57 - 55 49.
b) 16 luglio 1974.
c) 150 DM da versare alla Oberpostkasse di Amburgo, ufficio dei C.C.P. di Amburgo, sul conto 6 con indicazione della causale:
• Neubau für die OPD und das Rechenzentrum Hamburg, Lüftungs-, Heizungsarbeiten und zentrale Staubsauganlage •.
Allegare alla domanda la ricevuta di pagamento.
6. a) 21 agosto, h. 10.30.
b) Oberpostdirektion Hamburg Dienststelle 41-3, 2 Hamburg 36, Drehbahn 48, Zimmer 352b.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) 21 agosto 1974, ore 10.30, Oberpostdirektion Hamburg.
- 8.
9. Pagamenti a norma del VOB/B.
- 10.
11. L'offerente dovrà allegare i documenti seguenti:
 - Fatturato dell'offerente negli ultimi 3 esercizi per prestazioni edili ed altre prestazioni similari comprese quelle derivati dalla partecipazione a consorzi o insieme ad altri offerenti.
 - Elenco dei lavori similari effettuati dall'impresa negli ultimi tre esercizi.
 - Forza numerica delle maestranze eventualmente suddivise in categorie professionali, impiegate in media annualmente nel corso degli ultimi tre esercizi.
 - Attrezzatura tecnica a disposizione dell'offerente per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.
 - Iscrizione all'albo professionale nella sede o domicilio del candidato.
12. 30 ottobre 1974.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A viene prescelta l'offerta più accettabile sotto il profilo tecnico ed economico.
14. Per consultare i piani, rivolgersi, previo appuntamento telefonico, all'indirizzo seguente: •Oberpostdirektion Hamburg, Dienststelle 48 B-12•; telefono 040/3 57 - 55 49.
15. 21 giugno 1974.

Procedura aperta

1. Staatl. Hochschulbauamt Marburg, D- 355 Marburg/Lahn, Auf den Lahnbergen, Postfach 1890 Tel. 06421 282010.
2. Gara pubblica.
3. a) D- 355 Marburg/Lahn.
 - b) Per la clinica MCR (prima fase) dell'Università « Philipps » di Marburgo ; 400 000 m³ di cubatura ; lavori di sterro, cemento cemento armato (costruzione in elementi prefabbricati), muratura, condutture di scolo, ed isolamento.
 - c)
 - d) Armatura per il cemento armato e per gli elementi prefabbricati. Proposte per soluzioni alternative e varianti (eventuale costruzione in acciaio).
4. 2 anni e mezzo ; inizio previsto dei lavori : ottobre-novembre 1974.
5. a) Vedi sub 1.
 - b) 22 luglio 1974. Invio delle offerte dal 1° agosto 1974.
 - c) 500.- DM da versare a favore della « Staatskasse », 355 Marburg/Lahn, Ufficio dei C.C.P. di Francoforte sul Meno, n. 6758-604, con l'indicazione della causale : « MCR-Klinik », Marburg. Accludere la ricevuta del versamento alla richiesta dei documenti d'asta.
6. a) 17 settembre 1974 ; ore 15.00.
 - b) Vedi sub 1.
 - c) Tedesco.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
 - b) 17 settembre 1974, all'indirizzo sub 1.
8. Per l'adempimento del contratto, si richiede una cauzione pari al 5 % dell'importo della commessa, rilasciata da un istituto di credito o da un ente assicuratore di crediti della Repubblica federale tedesca o di Berlino ovest. A garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sarà operata una trattenuta del 2 % sull'importo finale del conteggio definitivo ; in alternativa, il candidato può presentare una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da un ente assicuratore di crediti autorizzato della Repubblica federale tedesca o di Berlino ovest.
9. I pagamenti saranno effettuati secondo le clausole del contratto tipo per le commesse nell'edilizia, VOB/B.
- 10.
11. Documentazione :
 - fatturato in lavori edili negli ultimi tre esercizi ;
 - lavori edili analoghi a quelli del presente bando eseguiti negli ultimi tre anni con l'indicazione dell'ente committente, delle modalità e dei tempi di esecuzione ;
 - attrezzatura tecnica disponibile.
12. Sino al 31 dicembre 1974.
13. A norma del § 25 VOB/A, i lavori saranno aggiudicati all'offerta che apparirà la più vantaggiosa sotto tutti i punti di vista tecnico ed economico.
14. Si potrà prendere visione dei documenti del bando presso lo « Staatl. Hochschulbauamt », Marburg, Lahnberge, a partire da lunedì, 15 luglio 1974, ore 14.00.
15. 19 giugno 1974.

Procedura aperta

1. Straßenbauamt Oldenburg-West, 29 Oldenburg (Oldb), Cloppenburger Straße 74.
2. Gara pubblica a norma della «Verdingungsordnung für Bauleistungen», parte A, (VOB/A), edizione dell'ottobre 1973. Valgono le norme del diritto tedesco o quelle della «Verdingungsordnung für Bauleistungen», parte B, (VOB/B), edizione dell'ottobre 1973. Foro competente, anche per i fideiussori, è Hannover.
 3. a) Gemarkung Ramsloh, Strücklingen; Landkreis Cloppenburger, Niedersachsen.
 - b) Costruzione della strada B 72 (Hesel — Schneiderkrug), tronco di Strücklingen, progetto numero 4206/73.
Lavori in terra:
alberi da abbattere: circa 2 000;
asportazione di terreno vegetale: circa 11 000 m³;
asportazione e riporto di terreno vegetale: circa 105 000 m³;
sterro: circa 20 000 m³;
materiale addizionale da fornire da parte dell'appaltatore: circa 965 000 m³;
fornitura e posa di zolle erbose: circa 15 000 m²;
condutture di vario diametro: circa 700 m;
posa in opera di traliccio del tipo Bongossi: circa 10 000 m.
 - c) Un solo lotto.
 - d)
4. 1° maggio 1976..
5. a) Vedi sub 1.
- b) 24 luglio 1974.
- c) 100.- DM. La somma deve essere versata alla «Regierungshauptkasse Oldenburg» C.C.P. n. 16, Hannover, con la causale: «Ausschreibung Umgehungsstraße Oldenburg — Teilabschnitt Nordanschluß — zu Gunsten Kap. 08/0820/23169-382-701-74». Accludere la ricevuta del versamento alla richiesta dei documenti. L'importo non sarà in alcun caso restituito.
6. a) 7 agosto 1974; termine ultimo: ore 11.00.
- b) Vedi sub. 1.
- c) Tedesco.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
- b) 7 agosto 1974, ore 11.00. Straßenbauamt Oldenburg-West, D-2900 Oldenburg, Cloppenburger Straße 74.
8. Cauzione per un importo pari al 5 % del valore della commessa. Si accettano esclusivamente fideiussioni di un ente assicuratore di crediti o di un istituto di credito riconosciuti nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma della «Verdingungsordnung für Bauleistungen», parte B (VOB/B), edizione dell'ottobre 73.
- 10.
11. I concorrenti sono tenuti a presentare su richiesta dell'ente committente, nel termine di una settimana:
 - i documenti sul fatturato degli ultimi tre esercizi, relativi a lavori edili o affini a quelli del presente bando, compresa la partecipazione a gruppi di imprese o altri consorzi;
 - l'esecuzione negli ultimi tre esercizi di commesse analoghe alla presente;
 - il numero della manodopera impiegata mediamente nei trascorsi tre esercizi finanziari, distinta per categorie;
 - l'attrezzatura tecnica a disposizione del concorrente per l'esecuzione dei lavori;
 - l'iscrizione all'albo professionale, del luogo ove ha sede la ditta o ove l'offerente ha il proprio domicilio.
12. Dalla data di apertura delle offerte fino a tutto il 17 settembre 1974.
13. A norma del § 25 VOB/A, i lavori saranno aggiudicati all'offerta che apparirà più vantaggiosa sotto tutti gli aspetti tecnici ed economici.
14. Visita del cantiere: 17 luglio 1974, ore 10.00. Luogo dell'appuntamento: sulla strada B 72, all'altezza della diramazione per Scharrel — Ramsloh. I documenti relativi al bando saranno in visione all'indirizzo indicato sub 1, sino al momento dell'apertura delle offerte.
15. 18 giugno 1974.

Procedura aperta

1. Autobahnamt Baden-Württemberg, Neubauleitung Rottweil, D-721 Rottweil, Königstraße 68.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del VOB/A, parte A.
3. a) Autostrada Stoccarda-Singen (Zurigo) A 23, tronco Oberndorf — Rottweil, Opera 23/158.
b) Distanza fra i sostegni: $35 + 4 \times 43,0 + 35 = 242$ m;
Altezza massima: circa 35 m;
Larghezza fra i parapetti: 30,5 m;
Fondazione: 2 piedritti e piloni, fondazione superficiale;
Sostegni: piloni cavi;
Sovrastruttura: sovrastruttura scatolare in cemento armato, con piattaforma carrabile in aggetto.
c)
d)
4. 19 ottobre 1974 — 1° ottobre 1976.
5. a) Cfr. punto 1.
b) 2 agosto 1974.
c) DM 34.- pagamento corredato di ricevuta da effettuare alla Regierungsoberkasse Stoccarda, PSchA Stoccarda, sul conto n. 3 con indicazione della causale: « Ausschreibung NBL Rottweil, BW 23/158 ». Presentare alla direzione la ricevuta di pagamento ovvero una fotocopia.
6. a) 8 agosto 1974.
b) Cfr. punto 1.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatarì.
b) 8 agosto 1974, ore 11; per l'indirizzo cfr. punto 1.
8. 3 % dell'importo del contratto. Si accettano esclusivamente fidejussioni di una società assicuratrice o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Pagamenti in conformità del VOB/B.
- 10.
11. Il candidato dovrà dimostrare di avere già eseguito negli ultimi tre esercizi lavori similari.
12. 8 agosto 1974 — 19 ottobre 1974.
13. A norma del § 25 VOB/A viene prescelta l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico.
14. Visita del cantiere: 25 luglio 1974, ore 14. Luogo d'appuntamento: Gemeinde 7211 Böhringen, Landkreis Rottweil, Rathaus.
15. 20 giugno 1974.

Procedura aperta

1. Préfecture de Paris, Direction des Affaires domaniales, sous-direction de l'Architecture, Bureau du contrôle et des marchés, 98, quai de la Rapée, F—75570 Paris Cedex 12.
2. Gara pubblica d'appalto
3. a) 88ter Boulevard de Port-Royal, Paris 5ème.
b) Scavo di fondamenta, rustico, carpenteria metallica e impermeabilizzazione; costruzione, in un lotto unico, di un edificio di 6 piani fuori terra e quattro scantinati, comprendente:
 - nei sottosuoli: parcheggi e locali tecnici;
 - al pianterreno: autorimesse;
 - ai piani: uffici, una biblioteca, un ristorante foyer-club per persone anziane e due nidi d'infanzia;
 - in terrazza: locali tecnici e cortili da gioco.
 c)
d) Ogni candidato deve elaborare un progetto che risponda al programma di base e può presentare delle varianti alle condizioni previste dal bando.
4. Termine ultimo: 19 mesi.
5. a) Nome ed indirizzo del Servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti supplementari
 - Cahier des clauses administratives générales, cahier des prescriptions communes et ses annexes: Salon d'accueil de l'hôtel de ville, 29, rue de Rivoli, F—75004 Paris.
 - allegati del bando: M. l'Administrateur, Chef du Bureau du contrôle et des marchés, 98, quai de la Rapée, F—75570 Paris Cedex 12.
 b) 23 agosto 1974.
c)
6. a) 9 settembre 1974.
b) M. l'Administrateur, Chef du Bureau du contrôle et des marchés, 98, quai de la Rapée, F—75570 Paris Cedex 12.
c) Lingua francese.
7. a) Nessuno.
b) Confidenziali.
8. Trattenuta di garanzia del 5% sugli acconti, che può essere sostituita da una cauzione personale e in solido.
 - Code des marchés publics modifié •.
- 9.
- 10.
11. L'imprenditore deve possedere le capacità e i mezzi tecnici e finanziari necessari per la buona esecuzione dei lavori.
12. 100 giorni (cento giorni).
13. — Costo dei lavori;
— valore del progetto sotto il profilo tecnico;
— garanzie professionali e finanziarie presentate da ciascuno degli imprenditori candidati;
14. Possibilità di presentare offerte congiuntamente e in solido. Candidatura: nessuna domanda di ammissione preventiva. I concorrenti dovranno unire alla loro offerta e al progetto tecnico, nelle condizioni stabilite dall'Amministrazione:
 - una dichiarazione sull'onore e un questionario (conforme ai modelli) debitamente compilati, datati e firmati;
 - per le imprese la cui sede sociale non è ubicata nella regione parigina, una dichiarazione precisante l'organizzazione dell'impresa per l'esecuzione dei lavori in tale regione;
 - certificati rilasciati da tecnici (architetti, ingegneri ecc.) per lavori analoghi eseguiti nel corso degli ultimi due esercizi;
 - eventualmente, giustificazione dell'immatricolazione ad un organismo di qualifica (O.P.Q.O.B. — QUALIFELEC ecc.).
 Fascicoli di studio: dovranno essere ritirati al Bureau du contrôle et des marchés, 98 quai de la Rapée, Paris (12^e), Francia (7° piano — ufficio 708) tutti i giorni dalle ore 10 alle 11,30 e dalle 14 alle 17 escluso sabato, domenica e giorni festivi, fino al 6 settembre 1974. I candidati che non potranno ritirare personalmente i documenti, possono farne richiesta al suddetto indirizzo. I fascicoli sono rilasciati gratuitamente.
14. Le candidature, le offerte e i documenti dovranno essere inviati per posta, in plico raccomandato, al più tardi entro il 9 settembre 1974 prima delle ore 17, allo stesso indirizzo.
Attenzione: Qualsiasi plico non raccomandato o consegnato a mano o giunto dopo la suddetta data sarà respinto.
15. 21 giugno 1974.

Procedura aperta

1. S.T.I.B. — Service spécial d'Etudes — Rue de Stassart 34, B- 1050 Bruxelles.
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Bruxelles (Belgio).
 - b) Ouvrages Métro — Equipements — Cahier Spécial des Charges n. 124.
Fornitura e installazione di 85 scale mobili per le stazioni della metropolitana: Mérode, Thieffry, Pétilion, Hankar, Delta, Beaulieu, Joséphine-Charlotte, Gribaumont, Tomberg, Sainte-Catherine.
Fornitura, trasporto, installazione, collaudi, messe a punto, rodaggio ecc. di 85 scale mobili per le stazioni Mérode, Thieffry, Pétilion, Hankar, Delta, Beaulieu, Joséphine-Charlotte, Gribaumont, Tomberg et Sainte-Catherine della rete metropolitana di Bruxelles.
4. Termini di esecuzione:
 - Stazione Mérode (22 scale mobili): 10 mesi;
 - Stazione Thieffry (8 scale mobili): 8 mesi;
 - Stazione Pétilion (4 scale mobili): 8 mesi;
 - Stazione Hankar (3 scale mobili): 8 mesi;
 - Stazione Delta (10 scale mobili): 8 mesi;
 - Stazione Beaulieu (6 scale mobili): 8 mesi;
 - Stazione Joséphine-Charlotte (8 scale mobili): 8 mesi;
 - Stazione Gribaumont (8 scale mobili): 8 mesi;
 - Stazione Tomberg (12 scale mobili): 8 mesi;
 - Stazione Sainte-Catherine (4 scale mobili): 8 mesi.

Importante: Gli ordini d'inizio dei lavori potranno essere impartiti dall'ente appaltante sia simultaneamente, sia separatamente, sia raggruppando parzialmente gli ordini, senza che da questo fatto l'aggiudicatario possa trarre argomento per reclamare una proroga del termine o dei termini d'esecuzione o una revisione dei prezzi approvati dalla stazione appaltante. I termini d'esecuzione sopra indicati non sono dunque cumulativi.
5. a) Bureau de vente et de consultation des Cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue du Luxembourg 49, 1040 Bruxelles (Belgique), aperto dalle ore 15 alle ore 16, tranne il sabato, la domenica e i giorni festivi. Tél. 02/13 14 47 (02/513 14 47 dal 20. 07. 1974) — C.C.P. 000.0009455-46. Quest'ufficio è l'unico incaricato della vendita di tutti i documenti relativi al presente appalto.
 - b) A scelta del concorrente, a decorrere dal 3 luglio 1974 alle ore 14, compatibilmente con le indicazioni del punto 6 a).
 - c) Costo del Cahier spécial des charges n. 124: clausole amministrative e clausole tecniche: FB 1075; computo metrico — Modulo di contratto e modulo di presentazione dell'offerta: FB 205; raccolta di piani: FB 1 855; l'IVA è compresa.
Pagamento: in contanti (franchi belgi) al Bureau de vente oppure sul C.C.P. belga n. 000 0009455 del medesimo ufficio (Cfr. 5 a).
6. a) 27 agosto 1974 alle ore 11.
 - b) In caso di deposito o d'invio a mezzo posta (plico raccomandato o semplice) la busta e/o l'involucro esterno dovrà recare la dicitura: Monsieur Paul Hustin, Directeur du Service spécial d'études de la S.T.I.B., rue de Stassart 34, 1050-Bruxelles (Belgique), e l'indicazione: « Cahier spécial des charges n. 124 — Soumission ».
 - c) Lingua francese o olandese.
7. a) Seduta pubblica.
 - b) 27 agosto 1974 alle ore 11, negli uffici del Service spécial d'études de la S.T.I.B., rue de Stassart 34 (4^{ème} étage) à 1050-Bruxelles (Belgique) dinanzi al Sig. Hustin, Direttore (o ad un suo delegato), assistito da un secondo delegato della S.T.I.B., all'apertura delle offerte per l'aggiudicazione pubblica relativa alle forniture e ai lavori suddetti.
8. Il versamento di una cauzione è richiesto esclusivamente all'aggiudicatario del presente appalto; l'importo di detta cauzione è pari al 5 % dell'importo globale dell'offerta accettata, IVA esclusa.
(Cfr. artt. 5A., 5C, e 9A delle Clausole amministrative — 2^a parte — del Cahier spécial des charges n. 124).
9. Si vedano gli artt. 13, 13B e 15A della 2^a parte delle Clausole amministrative del Cahier spécial des charges n. 124 relativo al presente appalto.
10. « Associazione temporanea » conforme alla legislazione belga in materia.
11. Saranno per lo meno uguali a quelle richieste alle imprese belghe, e cioè: categoria N, classe 8.
12. 90 (novanta) giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo a quello della seduta per l'apertura delle offerte.
13. Il prezzo più basso richiesto per un'esecuzione conforme ai dettami del « Cahier spécial des charges n. 124 », tenuto conto dell'incidenza sui prezzi proposti dei dettami dell'art. 34 della prima parte delle Clausole amministrative di detto documento.
14. Nome e indirizzo del servizio al quale possono essere richieste ulteriori informazioni, dalle ore 9 alle ore 12, tutti i giorni tranne il sabato, la domenica e i giorni festivi: Service spécial d'études de la S.T.I.B. — rue de Stassart 34 (quarto piano), 1050 — Brussel, (Belgio), Telefono 02/12 17 92 — 02/13 91 46 (02/512 17 92 — 02/513 91 46 dal 20.7.74) — interno n. 30.
15. 21 giugno 1974.

Procedura aperta

1. Tipperary Urban District Council, Dan Breen House, Tipperary. CO. Tipperary, Ireland.
2. Procedura aperta.
3. a) Tipperary.
b) Costruzione di 82 case e lavori esterni connessi.
c)
d)
4. A discrezione dell'offerente; non dovrà comunque superare le 104 settimane.
5. a) The Town Clerk, Dan Breen House, Tipperary, CO. Tipperary, Ireland.
b) 29 luglio 1974.
c) La richiesta della documentazione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di versamento di 25 £ sterline; tale somma verrà restituita a ciascun offerente il quale, alla data indicata al punto 6. a), avrà presentato un'offerta non suscettibile di essere successivamente ritirata.
6. a) 6 agosto 1974, ore 12.00.
b) Cfr. punto 5. a). Le offerte devono essere inoltrate in busta chiusa con l'indicazione « Tender for housing at Carrownreddy », accompagnate dal « Bill of quantities » prezzato e scritto a penna.
c) Lingua inglese.
7. a) Tipperary County Manager, the Town Clerk, Chairman of the Tipperary Urban District Council.
b) Dan Breen House, Tipperary, 7 agosto 1974, ore 16.00.
8. L'offerente prescelto dovrà versare una cauzione pari al 25 % dell'importo dell'offerta a garanzia della buona esecuzione dei lavori.
9. I pagamenti verranno in genere effettuati ogni mese sulla base di certificati della « Council's Consulting Architects » attestanti il valore del lavoro svolto.
10. Gli eventuali consorzi di offerenti dovranno, prima dell'aggiudicazione, farsi registrare in solido come società unica (vedi punto 11, ultimo trattino).
11. Per facilitare la valutazione della capacità finanziaria, professionale e tecnica dell'impresa, potranno essere richieste le seguenti informazioni:
 - dichiarazione bancaria attestante che la ditta è finanziariamente in grado di intraprendere i lavori;
 - fatturato globale dell'impresa con indicazione del fatturato relativo a lavori di costruzione di edifici nell'ultimo triennio;
 - un elenco dei lavori eseguiti dall'impresa nel corso degli ultimi cinque anni con indicazione dell'ammontare dei lavori nonché del periodo e del luogo di esecuzione;
 - certificato d'iscrizione della ditta all'albo professionale o commerciale del paese di residenza.
12. 120 giorni a partire dal 7 agosto 1974.
13. L'appalto verrà aggiudicato all'imprenditore che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa economicamente in considerazione del prezzo, del termine d'esecuzione e della capacità tecnica.
15. 25 giugno 1974.

Procedura ristretta

1. The Wiltshire County Council, County Hall, Trowbridge, Wiltshire, England.
2. Offerta più vantaggiosa tra quelle in gara.
3. a) Sulla strada nazionale A.303 immediatamente a nord del villaggio di Mere, Wiltshire, Inghilterra.
b) Costruzione di circa 3,500 km di carreggiata a due corsie con rivestimento elastico o rigido, di circa 1,500 km di svincoli e di strade accessorie, lavori di sterro, di riporto e di costipamento di circa 125 000 m³ di materiale, nonchè le strutture seguenti: 1 ponte di svincolo con campata di 15 m, in costruzione composita; 1 ponte di svincolo con campata di 16 m, in travi di cemento armato precompresso; 1 cavalcavia a tre campate (12 m, 24m, 12 m) con piattaforma continua in cemento armato; 1 ponte poderile a tre campate (10,5 m, 26 m, 16,5 m) con costruzione composita della piattaforma. Sono compresi lavori di recinzione, di eduazione delle acque e di sistemazione. Il costo preventivo è di circa £ 1 000 000.
c)
d)
4. 18 mesi a decorrere dalla data dell'ordine scritto dell'ingegnere di iniziare i lavori.
5. Qualora sia un consorzio di imprese a presentare un'offerta ricevibile, ciascuna impresa che ne fa parte risponderà in solido e individualmente del buon adempimento del contratto.
6. a) 19 luglio 1974.
b) The Department of the Environment, CON(H)4, Room S3/02, 2 Marsham Street, London SW1P 3EB, England.
c) Lingua inglese.
7. Approssimativamente agosto 1974.
8. — Certificato d'iscrizione della società ad albo professionale o al « Companies Register » del Regno Unito o d'Irlanda;
- bilancio degli ultimi tre esercizi comprendenti i dati relativi al fatturato per opere edili e alla parte di fatturato relativa ad opere di genio civile;
- specificazione delle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori, con indicazione delle opere edili già realizzate precedentemente nel Regno Unito;
- elenco dei lavori per un importo superiore ad 1 milione di u.c. realizzati negli ultimi 5 anni con indicazione del valore e del sito nonchè dell'autorità committente;
- attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori;
- se l'appaltatore intende valersi della propria manodopera o reclutarne in loco.
9. I particolari riguardanti i criteri di attribuzione saranno specificati nell'invito concernente l'offerta.
10. Il contratto sarà basato sulle « Institution of Civil Engineers Conditions of Contract » da applicare in relazione con « Works of Civil Engineering Construction » (V edizione) riveduta dal « Department of the Environment » da applicare nei contratti di lavori autostradali e « Specification for Road and Bridge Works », i disegni e gli elenchi dei materiali. Saranno consentite oscillazioni dei prezzi riguardanti manodopera e materiali. Saranno versati acconti mensili sulla base dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti e dei materiali consegnati in loco.
11. 20 giugno 1974.

Procedura ristretta

1. Greater London Council, The County Hall, London SE1 7PB, England.
2. Offerta più vantaggiosa tra quelle in gara.
3. a) Walerton Road B (Barnsdale Road) Walerton Road, Westminster. Map reference : 63H.
b) 154 unità di abitazione in blocchi di 3 o 4 piani, edificio per l'impianto di riscaldamento centrale, autorimesse e lavori connessi. Costruzione in muri portanti di mattoni, con pavimentazioni di calcestruzzo misto a legno e con tetti di legno. La forma standard del GLC delle « Conditions of Contract » si basa sul « Royal Institute of British Architects » (edizione 1963 con modifiche) comprendente la clausola riguardante le oscillazioni dei prezzi riguardanti manodopera e materiali. Saranno forniti « Bills of Quantities » per essere prezzati e rinvii dai candidati.
c)
d)
4. 33 mesi di calendario a decorrere dalla data dell'ordine dell'architetto d'iniziare i lavori, probabilmente novembre 1974.
5. Qualora l'appalto sia aggiudicato ad un consorzio di imprese sulla base di un'associazione temporanea, ciascuna impresa che ne fa parte dovrà rispondere in solido e individualmente del buon adempimento del contratto, prima che questo sia stipulato.
6. a) 9 agosto 1974.
b) The Architect (Ref. AR/F/C), Room 218, The County Hall, London SE1 7PB, England.
c) Lingua inglese.
7. 16 agosto 1974.
8. — Nome e indirizzo degli istituti di credito dell'appaltatore presso i quali la banca dell'ente committente possa richiedere informazioni riguardo alla capacità finanziaria dell'appaltatore ;
— bilancio degli ultimi tre esercizi ;
— fatturato globale relativo alle opere edili per gli ultimi tre esercizi ;
— elenco delle opere eseguite negli ultimi cinque anni ;
— elenco della manodopera e delle attrezzature ;
— organizzazione e direzione tecnica.
9. L'offerta più bassa ricevibile in gara sarà comparata con la stima fatta dall'architetto e soggetta all'approvazione del « Department of the Environment » previa prova della capacità economica e finanziaria dell'imprenditore.
10. — 7 settimane per la presentazione delle offerte ;
— la supervisione dei lavori sarà effettuata dall'ente committente. La direzione in loco potrebbe essere affidata ad un capocantiere ;
— la preparazione del rendiconto finale verrà eseguita dal « Council's Quantity Surveyor » ;
— verrà fornita una copia delle « Conditions of Contract » ad ogni candidato, insieme a due copie non rilegate della distinta dei materiali. Potranno essere fornite al massimo altre due copie della distinta dei materiali gratuitamente, se il candidato ne fa richiesta ;
— l'offerta e la distinta dei materiali dovranno essere prezzate in £ sterline e i pagamenti effettuati soltanto in £ sterline ;
— non può essere accampato diritto di partecipare al bando di gara né possono essere fornite informazioni relative all'iter della domanda del candidato.
11. 21 giugno 1974.

Procedura ristretta

1. Administration des P.T.T., Direction regionale des postes de Lorraine, 65, Rue Pierre Semard, F- 54039 Nancy Cedex.
2. Licitazione privata, attraverso consorzi di imprese.
3. a) Bar-le-Duc (Meuse).
 - b) Costruzione di un centro di smistamento postale — edificio di tipo industriale, struttura in cemento armato e sistemazione delle corti di servizio.
 - c) Complesso dei lotti da aggiudicarsi in blocco :
 - Lotto n. 1 — Rustico: Demolizioni, lavori in terra, fondazioni, cemento armato, muratura, rivestimenti in cemento, rete viaria, canalizzazioni, sistemazione ambientale mediante piantagioni e seminagione a prato (2 375 000).
 - Lotto n. 2 — Carpenteria — Serramenta (75 000).
 - Lotto n. 3 — Specchi — vetrerie, escluse quelle di facciate (25 000).
 - Lotto n. 4 — Falegnameria — chincaglieria (71 000).
 - Lotto n. 5 — Rivestimenti di pavimenti — piastrellatura — lineoleum (55 000).
 - Lotto n. 6 — Verniciatura (79 000).
 Complesso dei lotti aggiudicati a parte e uniti al consorzio successivamente all'aggiudicazione:
 - Lotto n. 7 — Lavori ferroviari (35 000).
 - Lotto n. 8 — Impermeabilizzazione (106 000).
 - Lotto n. 9 — Infissi metallici, facciate, comprese vetriere e veneziane (1 277 000).
 - Lotto n. 10 — Scala mobile per la pulitura delle facciate (15 000).
 - Lotto n. 11 — Impianti antincendio (135 000).
 - Lotto n. 12 — Riscaldamento — ventilazione (585 000).
 - Lotto n. 13 — Elettricità: alta tensione, bassa tensione, distribuzione elettrica dell'ora (540 000).
 - Lotto n. 14 — Montacarichi (180 000).
 - Lotto n. 15 — Telefono (40 000).
 Nota: Le imprese potranno presentare l'offerta per uno o più lotti, qualora siano in possesso delle qualificazioni necessarie.
4. 20 mesi.
5. Il contratto verrà firmato da tutte le imprese. L'impresa responsabile dell'esecuzione del lotto principale (ossia il rustico) sarà l'impresa pilota. A tal titolo, essa, in qualità

di mandataria delle imprese del consorzio e fino all'accettazione definitiva dei lavori, svolgerà, nei confronti dell'ente appaltante, da un lato la funzione di rappresentante unico del consorzio per quanto concerne l'esecuzione dell'appalto, e dall'altro la funzione di garante della buona esecuzione dei lavori. Le altre imprese saranno responsabili dell'esecuzione dei loro propri lavori, nei riguardi dell'impresa pilota, fino all'accettazione definitiva dei lavori stessi nonché, nei riguardi dell'ente appaltante, fino a che sia spirato il termine di garanzia previsto dal codice civile. Ogni impresa sarà remunerata direttamente dall'ente appaltante.

6. a) 30 settembre 1974 (approssimativamente).
 - b) Cfr. punto 1.
 - c) Lingua francese.
7. 4° trimestre 1974.
8. Qualificazioni richieste per ogni lotto :
 - Lotto n. 1 — Rustico : 100, 132. 5 stelle ;
 - Lotto n. 2 — Carpenteria — serramenta : 410, 420, 3 stelle ;
 - Lotto n. 3 — Specchieria-vetreria : 632, 621, 2 stelle ;
 - Lotto n. 4 — Falegnameria : 2210, 3 stelle ;
 - Lotto n. 5 — Rivestimenti di pavimenti : 141, 773, 2 stelle ;
 - Lotto n. 6 — Verniciatura : 611, 3 stelle ;
 - Lotto n. 7 — Lavori ferroviari : dietro referenze ;
 - Lotto n. 8 — Impermeabilizzazione : 331, 3 stelle ;
 - Lotto n. 9 — Infissi metallici : 4300, 4301, 4302, 4 stelle ;
 - Lotto n. 10 — Scala mobile : dietro referenze ;
 - Lotto n. 11 — Impianti idrico-sanitari : 321, 3 stelle ;
 - Lotto n. 12 — Riscaldamento — ventilazione : 522, 535, 4 stelle ;
 - Lotto n. 13 — Elettricità : CE, E3 ;
 - Lotto n. 14 — Montacarichi : dietro referenze ;
 - Lotto n. 15 — Telefono : accordo P.T.T.
9. L'offerta globale più vantaggiosa, per il complesso di lotti oggetto di un unico appalto (lotti 1-6); per gli altri lotti, l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo prezzo-qualità (lotti 7-15).
- 10.
11. 21 giugno 1974.

Procedura ristretta

1. Directorate of Works, Home Office, Prison Department, St Vincent House (room 315), 30 Orange Street, London WC2H 7HT, England.
2. L'offerta in più bassa ricevibile in gara tra concorrenti preselezionati.
3. a) HM Borstal Glen Parva, Saffron road, Wigston, near Leicester, England.
b) Costruzione di 80 case, alloggi per personale celibe, eventualmente sale di riunione e di ricreazione del personale, lavori annessi ivi compresi strade, rete fognaria, servizi principali, ecc. Subappaltatori prescelti si occuperanno degli impianti meccanici ed elettrici. Il costo preventivo totale si aggira tra £ 950 000 — 1 050 000.
c)
d) Elaborazione di un progetto completo.
4. 24 mesi a decorrere dalla data di apertura del cantiere.
5. Qualora a presentare un'offerta ricevibile sia un consorzio d'impresе, ciascuna di esse dovrà dichiararsi responsabile in solido e separatamente della buona esecuzione del contratto.
6. a) 23 luglio 1974.
b) Cfr. punto 1.
c) Lingua inglese.
7. Approssimativamente 11 novembre 1974.
8. — Certificato d'iscrizione della società ad un albo professionale o al « Companies Register » del Regno Unito o d'Irlanda ;
 - bilanci e contabilità degli ultimi tre esercizi, ivi inclusa una dichiarazione relativa al fatturato edile ;
 - una dichiarazione relativa alle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo, responsabile dell'esecuzione dei lavori nonché indicazione di eventuali esperienze edili precedenti nel Regno Unito ;
 - un elenco di lavori per oltre 1 milione di u.c. eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni, con l'indicazione dell'importo, del luogo e della stazione appaltante di ciascun lavoro ;
 - attrezzatura tecnica a disposizione dell'offerente per l'esecuzione dei lavori ;
 - l'offerente dovrà specificare se egli intende avvalersi della propria manodopera o reclutarne in loco.

Nota : Le società belghe o italiane potranno presentare, invece dei certificati di cui al 1°, 2° e 4° trattino sopraindicati, un certificato d'iscrizione.
9. Cfr. punto 2.
10. L'appalto si baserà sulle « General Conditions of Government contracts for building and civil engineering works, specifications, drawings and bills of quantities ». Saranno consentite fluttuazioni di prezzo per quanto concerne la manodopera e i materiali. Verranno pagati acconti mensili in base a valutazione del lavoro eseguito e dei materiali forniti in cantiere.
11. 25 giugno 1974.